STUDIO TORDELLI - LEVRATTI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
VIALE REGINA GIOVANNA, 9 - MILANO 20129
TEL. 02 20 43 407 - 02 20 47 840 - 02 20 49 972
FAX 02 29 52 83 17
E-MAIL: INFO@TORDELLILEVRATTI.IT
COD. FISC. / P. IVA: 11355400158

A TUTTI I CLIENTI

Loro Sedi

Milano 17 marzo 2015

OGGETTO: Spesometro 2014 - Primo invio 10 aprile 2015

Con la presente siamo a ricordarvi la nuova scadenza dello spesometro 2014 sulle operazioni del 2014.

Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2014, la comunicazione è prevista **per tutte le operazioni fatturate e ricevute**.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che le modalità tecniche per l'invio sono le stesse utilizzate per lo Spesometro 2014.
La comunicazione dello spesometro deve avvenire in conformità al modello approvato dall'Agenzia Entrate ovvero il modello Polivalente e con modalità esclusivamente telematica

Il termine per l'invio è:
- **il 10 aprile 2015** per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile
- **il 20 aprile 2015** per gli altri soggetti.

L'obbligo di comunicazione riguarda:
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva .

Attenzione: l'emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dal suo importo. In deroga a questa regola, per ragioni di semplificazione, solo ai soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, per le operazioni attive relative

al 2014, la comunicazione di quelle per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa.

Sono escluse invece dall'obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

La comunicazione telematica può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L'opzione è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

L'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:

- acquisti da operatori economici sammarinesi
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo

Nella comunicazione in forma analitica, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l'obbligo di emissione della fattura, sono:

a) anno di riferimento;
b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
c) per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
d) per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
e) per gli operatori che si avvalgono dell'annotazione cumulativa delle fatture di importo inferiore ai 300,00 euro, i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell'imposta;
f) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo della nota di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e per ciascuna operazione in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro, sono invece:

a) anno di riferimento;
b) codice fiscale del cessionario o committente;
c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale:
    1) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
    2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
d) i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini della comunicazione si deve far riferimento al momento della registrazione oppure, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni.

Nella comunicazione per dati aggregati, relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono invece, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

Comunicazione importante per i Clienti dello Studio

Per la complessità delle elaborazioni richieste il nostro Studio non può predisporre la comunicazione per i clienti che non ci hanno affidato anche la tenuta della contabilità.

In qualità di intermediari abilitati, possiamo occuparci dell'invio telematico della comunicazione già predisposta con file conforme. I file ricevuti spesso non superano al primo tentativo il controllo preventivo informatico delle procedure di trasmissione (perché contenenti errori di contenuto e/o impostazione). Si rende pertanto necessario ricevere i file telematici o in formato CSV **entro e non oltre il 24/03/2015** indicandoci i records elaborati.

Unicamente per i tracciati record ricevuti entro tale data lo Studio può assumersi l'impegno alla trasmissione entro la scadenza.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Studio Tordelli Levratti

Marco Tordelli